**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

**EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

* uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
* l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

**A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“*Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4*”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“*Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento* [co.2].

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile* [co.3].

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5* [co.4].

*Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma* [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della CPM S.r.l. ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 27 maggio 2022 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell’organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società.

**1. Definizioni.**

**1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

**1.2. Crisi**

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

* crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
* crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

**2. Strumenti per la valutazione del rischio di crisi**

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

* analisi di indici e margini di bilancio;
* periodica analisi dell’*ageing* clienti e dello scadenziario dei fornitori da parte dell’Amministratore Delegato con riporto delle conclusioni almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione
* verifica delle linee di credito accordate dagli istituti creditizi e dagli enti finanziari, nonché di ogni altro indebitamento finanziario, con trimestrale aggiornamento al Consiglio di Amministrazione
* analisi prospettica, mediante l’utilizzo del budget aziendale, attraverso indicatori;

**2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.**

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

* solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
* liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
* redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Anno -3** | **Anno -2** | **Anno -1** | **Anno** |
|  |  |  |  |  | **Corrente** |
| **Stato Patrimoniale** |  |  |  |  |  |
| **Margini** |  |  |  |  |  |
| **margine di tesoreria** | |  |  |  |  |
| **margine di struttura** | |  |  |  |  |
| **margine di disponibilità** | |  |  |  |  |
| **Indici** |  |  |  |  |  |
| **Indice di liquidità** | |  |  |  |  |
| **Indice di disponibilità** | |  |  |  |  |
| **Indice copert immob** | |  |  |  |  |
| **Indipend finanziaria** | |  |  |  |  |
| **Leverage** |  |  |  |  |  |
| **Conto Economico** |  |  |  |  |  |
| **Margini** |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** |  |  |  |  |  |
| **EBIT** |  |  |  |  |  |
| **Indici** |  |  |  |  |  |
| **ROE** |  |  |  |  |  |
| **ROI** |  |  |  |  |  |
| **ROS** |  |  |  |  |  |
| **Altri indicatori** |  |  |  |  |  |
| **Rapporto PFN e EBITDA** | |  |  |  |  |

**2.2. Indicatori prospettici**

La Società ha individuato i seguenti indicatori per l’analisi prospettica:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Anno n + 1** |
|  |  |
| -Indice di disponibilità  -Indipendenza finanziaria  -EBITDA  -PFN |  |

**2.3. Altri strumenti di valutazione.**

Gli altri strumenti di valutazione si concretizzano in analisi di controllo di gestione delle attività che evidenziano problematiche di liquidità, anche temporanee, che, se non gestite adeguatamente, possono rivelarsi come il preludio allo sviluppo di crisi strutturali.

In particolare ci si riferisce all’attenta e periodica analisi dell’*ageing* clienti, volta a segnalare difficoltà di incasso, con il conseguente ingessamento di risorse finanziarie, e delle attività di recupero attuate dalla Società. In termini speculari si pone la verifica dello scadenziario dei fornitori, atta a segnalare temporanee difficoltà di tesoreria o di finanza aziendale, che se non affrontate tempestivamente, in primis con l’esame delle cause, rischiano di fomentare un negativo circolo finanziario.

Infine la verifica periodica delle linee di credito accordate dagli istituti creditizi e dagli enti finanziari, nonché di ogni altro indebitamento finanziario, permette un monitoraggio continuo delle possibili risorse esterne e dei vincoli, anche gestionali, che possono derivare dalle stesse.

**3. Monitoraggio periodico.**

L’organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale un’apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi. In particolare l’attività di monitoraggio infrannuale si baserà sostanzialmente sugli “Altri strumenti di valutazione”, mentre quella al termine dell’esercizio prevederà l’applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l’altro:

“*L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]*”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell’emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l’emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all’organo di controllo, se presente, e all’organo di revisione, che eserciteranno in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea nell’ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L’organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.

**B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall’organo amministrativo con deliberazione in data 27 maggio 2022, si è proceduto all’attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, sono di seguito evidenziate.

**1. La Società.**

La Caronno Pertusella Metano S.r.l. (di seguito CPM) è stata costituita in data 19 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 113, 4° comma lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’articolo 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La Società ha per oggetto la vendita del gas metano, dell’energia elettrica e/o altri combustibili alternativi e/o altre fonti energetiche.

**2. La compagine sociale.**

La CPM al 31 dicembre 2021 è dotata di un capitale sociale pari a euro 100.000,00 posseduto per il 51% dal Comune di Caronno Pertusella e per il 49% dalla società Canarbino S.p.A..

**3. Organo amministrativo**

L’organo amministrativo è attualmente costituito da un Consiglio di Amministrazione nominato con delibera assembleare in data 27 gennaio 2021 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

La composizione dell’organo gestorio è la seguente:

* Dott. Stefano Micheli, Presidente
* Dott.ssa Claudia Debellini, Vice Presidente, nonché Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza
* Dott. Enrico Grigesi, Amministratore Delegato

**4. Organo di controllo – revisore.**

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, l’attuale versione dell’articolo 2477 del Codice Civile prevede anche per la Società la nomina obbligatoria dell’organo di controllo, superando uno dei parametri di riferimento previsti.

A seguito di apposita proposta ricevuta, il Cda aveva conferito l’incarico di revisione legale per il triennio 2019/2021 al Dott. Alberto Croce.

In occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 si provvederà quindi a nominare il nuovo revisore legale, selezionato mediante apposita gara ad invito.

**5. Il personale.**

La situazione del personale occupato alla data del 31dicembre 2021 è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO | TOTALE ORGANICO | DIRIGENTI | IMPIEGATI | OPERAI | CONTRATTI T.DETERM. | CONTRATTI T. INDETERM. | DI CUI TEMPO PIENO | Costo del Personale Complessivo di TFR oneri ecc | Di cui salari e stipendi |
| 2015 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 168.007 | 117.407 |
| 2016 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 123.274 | 89.626 |
| 2017 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 154.164 | 114.590 |
| 2018 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 170.386 | 124.977 |
| 2019 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 181.703 | 129.344 |
| 2020 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 227.883 | 161.654 |
| 2021 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 161.654 | 156.176 |

**6. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2021**

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

**6.1. Analisi di bilancio**

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;

- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;

- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti;

- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

**6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi**

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anno 2021** | **Anno 2020** | **Anno 2019** | **Anno 2018** |
| **Stato Patrimoniale** |  |  |  |  |
| **\*\*Margini\*\*** |  |  |  |  |
| Margine di tesoreria (/000) | -1.399 | -0,692 | -2.050 | -2.665 |
| Margine di struttura (/000) | 975 | 786 | 707 | 735 |
| Margine di disponibilità (/000) | 1.013 | 816 | 727 | 763 |
| **\*\*Indici\*\*** |  |  |  |  |
| Indice di liquidità | 0,504 | 0,634 | 0,000 | 0,135 |
| Indice di disponibilità | 1,359 | 1,432 | 1,355 | 1,248 |
| Indice di copertura delle immobilizzazioni | 109,333 | 197,500 | 2,378 | 2,332 |
| Indipendenza finanziaria | 0,256 | 0,292 | 0,371 | 0,293 |
| Leverage | n/a | n/a | 0,029 | n/a |
| **Conto economico** |  |  |  |  |
| **\*\*Margini\*\*** |  |  |  |  |
| EBITDA (/000) | 298 | 204 | -36 | 117 |
| Risultato operativo (EBIT) (/000) | 271 | 128 | -69 | 78 |
| **\*\*Indici\*\*** |  |  |  |  |
| Return on Equity (ROE) | 19,72% | 10,89% | -5,49% | 3,42% |
| Return on Investment (ROI) | 7,06% | 4,72% | -2,10% | 1,77% |
| Return on sales (ROS) | 5,12% | 2,79% | -1,27% | 1,20% |
| **Altri indici e indicatori** |  |  |  |  |
| Rapporto tra PFN e EBITDA | 4,765 | 5,873 | -0,972 | 3,556 |

Per quanto concerne gli indicatori per l’analisi prospettica, l’attività al momento non risulta fattibile in assenza di un dettagliato budget economico e finanziario. Nel corso del 2021 è peraltro iniziato l’intervento gestionale e informatico, in linea con gli strumenti in adozione al socio industriale, volto anche a dotare la Società degli strumenti idonei ad effettuare le previsioni richieste

Pertanto, non avendo allo stato attuale la Società implementato un formalizzato processo di pianificazione e di budget, gli stessi non potranno essere riportati e illustrati nella presente Relazione.

In conseguenza della situazione rilevata, gli amministratori hanno monitorato gli “Altri strumenti di valutazione” atti a valutare le possibili problematiche di liquidità

Dall’esame effettuato non sono emerse significative problematiche di liquidità atte a rivelarsi come il preludio allo sviluppo di crisi strutturali.

**6.1.2. Valutazione dei risultati.**

L’analisi dei risultati degli indicatori non può prescindere dal contesto nel quale ha operato la Società.

L’anno 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi della pandemia da Covid 19 che ha inciso negativamente sulla situazione economico – sociale del Paese, situazione che ha però registrato importanti miglioramenti a partire dalla primavera.

Tuttavia si sono presto manifestate serie difficoltà a livello mondiale, in particolare per le numerose strozzature nelle catene logistiche globali e per il rialzo dei costi delle materie prime.

Nella prima parte dell’anno il settore energetico non ha sopportato contraccolpi significativi, salvo una moderata ripresa dei prezzi, che nel corso del 2020 erano caduti a livelli estremamente bassi; nel secondo semestre la dinamica dei prezzi ha subito impennate senza precedenti dovute all’aumento della domanda, alla competizione tra i diversi mercati mondiali e infine a forti tensioni geopolitiche poi sfociate nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il costo dei prodotti energetici è rimasto a livelli molto elevati anche nella prima parte del 2022 e non si intravedono ancora segni di riduzione.

Il protrarsi di questa situazione potrebbe dar luogo ad uno scenario di stagflazione con il rallentamento dell’attività produttiva e l’aumento dell’inflazione.

In questo difficile quadro la Società ha continuato a svolgere la propria attività, con importanti novità conseguenti al riassetto proprietario che ha visto nel mese di gennaio 2021 l’ingresso nella compagine societaria di Canarbino SpA che, in esito a gara pubblica, ha acquisito dal Comune di Caronno Pertusella quote rappresentative del 49% del capitale di CPM S.r.l..

La Società ha adottato una nuova *governance* con la modifica dello Statuto Sociale e la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione costituito da professionisti con importanti esperienze pregresse nel settore.

Sul piano operativo sono state impostate azioni organizzative volte a consentire l’avvio dell’attività di vendita di energia elettrica (al 31 dicembre 2021, e in poche settimane di attività commerciale, erano stati acquisiti 118 contratti di fornitura energia elettrica a clienti finali) e lo sviluppo delle attività di vendita gas, anche al di fuori del territorio del Comune di Caronno Pertusella.

Altro obiettivo in corso di attuazione, è il conseguimento di maggior efficienza con il ricorso ai servizi forniti dal *partner* industriale Canarbino SpA nel quadro di un *service contract*.

Per quanto concerne i dati gestionali dell’esercizio, i volumi di gas metano venduti sono risultati pari a 9,8 milioni di mc rispetto agli 11,5 milioni di mc del 2021; la diminuzione riscontrata è sostanzialmente attribuibile alla cessazione di due forniture industriali di ridotta marginalità e che non costituiscono il *target* della Società.

Sul piano dei risultati economici risultano ricavi per 5.326 mila €, con una crescita del 14% riconducibile alla lievitazione dei prezzi registrata nell’esercizio, un risultato operativo di 270 mila €, con un aumento del 53% conseguente al processo di efficientamento intrapreso, e un utile netto di 194 mila €, migliorato del 55%.

La Posizione Finanziaria Netta è cresciuta da 1.198 mila € a 1.420 mila €, sostanzialmente grazie all’autofinanziamento aziendale.

**7. Conclusioni**.

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che, al momento, il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere*.*

**C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.**

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“*Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

1. *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
2. *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;*
3. *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;*
4. *programmi di responsabilità sociale dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione Europea*”.

In base al co. 4:

“*Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio*”.

In base al co. 5:

“*Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4*”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riferimenti normativi** | **Oggetto** | **Strumenti adottati** | **Motivi della mancata integrazione** |
| Art. 6 comma 3 lett. a) | Regolamenti/Procedure interni | La Società ha adottato e aggiornato:  - regolamento/procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie  - regolamento/procedura per il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni  - regolamento/procedura selezione, assunzione del personale ed incarichi dirigenziali  - regolamento/procedura per la procedura del recupero dei crediti  - procedura gestione dei conflitti di interesse  - procedura sostegno utenti bisognosi |  |
| Art. 6 comma 3 lett. b) | Ufficio di controllo | -- | La Società non ha ritenuto necessaria l’implementazione di una specifica funzione di *internal audit* in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa. Il RPCT ha presentato il 27 aprile 2022 in Cda il proprio piano di Audit che verrà svolto nel corso dell’esercizio 2022 |
| Art. 6 comma 3 lett. c) | Codice di condotta | La Società ha adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ex L. 190/2012, nominando come RPCT un componente del CdA dotato dei necessari requisiti di indipendenza | Come precisato anche nel PTPC, non si è ritenuto necessario adottare un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 in considerazione della ridotta dimensione aziendale. Si è provveduto comunque a formare e informare i dipendenti con appositi corsi in merito ai reati presupposto regolamentati dal D.Lgs. 231/01 |
| Art. 6 comma 3 lett. d) | Programmi di responsabilità sociale | La Società, pur nella consapevolezza della necessaria pro attività dovuta ai programmi di responsabilità sociale e a tutti gli obiettivi di CSR , vista la limitata struttura organizzativa non ha ritenuto necessario in passato “formalizzare” uno specifico piano, riservandosi di sensibilizzare il personale e tutti gli “stakeholder” con idonee attività formative e di comunicazione. Il nuovo Cda ha posto come obiettivo prioritario la compliance ai principi ESC per i quali si è attivato sia a livello governance che social, con la rivisitazione e il rinnovo delle condizioni previste per il fondo solidarietà agli utenti bisognosi, nonché un incremento dell’ammontare dello stesso fondo. |  |